



*Ministero
dello Sviluppo Economico*

DIPARTIMENTO PER L'IMPRESA E L'INTERNAZIONALIZZAZIONE
DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE,
LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA

IL DIRETTORE GENERALE

VISTA la direttiva 95/16/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 29 giugno 1995 per il riavvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri relative agli ascensori:

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, articolo 9, recante norme per l'attuazione della direttiva 95/16/CE sugli ascensori, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 134 del 10 giugno 1999;

VISTA la direttiva del Ministro delle Attività Produttive del 19 dicembre 2002, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 77 del 2 aprile 2003, concernente la documentazione da produrre per l'autorizzazione degli Organismi alla certificazione CE;

VISTA l'istanza del 23 febbraio 2010, acquisita in atti di questo Ministero in data 14 giugno 2010, prot. n. 70041, con la quale la società Centro Elettronico Verifiche Impianti S.r.l. con sede legale in Via XXV Aprile, 34 - 52100 Arezzo, di seguito denominato C.E.V.I. S.r.l., ai sensi dell'art. 9 del Decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, ha richiesto l'autorizzazione al rilascio di certificazioni CE ai sensi della Direttiva 95/16/CE, per gli allegati V (Esame CE del tipo - Modulo B), VI (Esame Finale) e X (Verifica di unico prodotto - Modulo G);

VISTA la nota del 17 settembre 2010, acquisita in atti di questo Ministero in data 22 settembre 2010, prot. n. 124950, con la quale la società C.E.V.I. S.r.l. ha integrato la documentazione inviata precedentemente;

CONSIDERATO che la documentazione prodotta dall'Organismo C.E.V.I. S.r.l. è conforme a quanto prescritto dal DPR 162/99 nonché alla direttiva citata al terzo visto;

VISTA la dichiarazione sostitutiva di atto notorio sottoscritta in data 28 giugno 2010, dal legale rappresentante della società nella quale viene dichiarato il possesso dei requisiti minimi, di cui all'articolo 9, comma 2) del Decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162;

SENTITO il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in ottemperanza al disposto articolo 9, comma 2) del Decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162.





DECRETA

Articolo 1

1. L'Organismo C.E.V.I. S.r.l. è autorizzato al rilascio di certificazioni CE secondo quanto riportato negli allegati al Decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162 di seguito elencati.

- ✓ Allegato V: Esame CE del tipo (Modulo B);
- ✓ Allegato VI: Esame finale;
- ✓ Allegato X: Verifica di unico prodotto (Modulo G)

Articolo 2

1. La presente autorizzazione ha la validità di tre anni.
2. Gli oneri relativi al rilascio ed al mantenimento dell'autorizzazione di cui al comma precedente sono a carico dell'Organismo C.E.V.I. S.r.l., per la determinazione di tali oneri, si applicano le disposizioni dell'articolo 47 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunità europea – legge comunitaria 1994.
3. La certificazione CE di cui all'articolo 1 deve essere effettuata secondo le forme, modalità e procedure stabilite nei pertinenti articoli del DPR 30 aprile 1999, n. 162 e della direttiva 95/16/CE.
4. Il mancato esercizio, da parte dell'Organismo, dell'attività di certificazione, per un periodo superiore ai sei mesi, comporta la decadenza dell'autorizzazione, come previsto dall'art. 5 della Direttiva 19 dicembre 2002 del Ministro delle Attività Produttive, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 77 del 02 aprile 2003.
5. Gli estremi delle certificazioni rilasciate sono riportate in un apposito registro. Con periodicità trimestrale, copia integrale delle certificazioni rilasciate, è inviata su supporto magnetico, al Ministero dello Sviluppo economico – Dipartimento per l'impresa e l'internazionalizzazione - Direzione Generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica – Divisione XVIII.
6. Tutti gli atti relativi all'attività di certificazione, ivi compresi i rapporti di prova devono essere conservati a cura dell'Organismo C.E.V.I. S.r.l. per un periodo non inferiore a dieci anni.





Articolo 3

1. Entro il periodo di validità della presente autorizzazione il Ministero dello Sviluppo Economico e il Ministero del Lavoro della salute e delle Politiche Sociali si riservano la verifica della permanenza dei requisiti per la certificazione, disponendo appositi controlli.
2. Qualsiasi variazione nello stato di diritto o di fatto, rilevante ai fini del mantenimento dei requisiti di cui al comma precedente, deve essere tempestivamente comunicato al Ministero dello Sviluppo Economico - Dipartimento per l'impresa e l'internazionalizzazione - Direzione Generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica - Divisione XIV.
3. Ove nel corso dell'attività, anche a seguito dei controlli, venga accertata l'inadeguatezza delle capacità tecniche e professionali o si constati che, per la mancata osservanza dei criteri minimi fissati nell'allegato VII del Decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, ed in particolare di quanto ivi previsto ai punti 1) e 2), l'Organismo non soddisfa più i requisiti di cui all'art. 9, del DPR del 30 aprile 1999, n. 162, si procede alla revoca della presente autorizzazione.

Il presente decreto sarà pubblicato per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione

Roma, 15 OTT. 2010

IL DIRETTORE GENERALE
(Gianfrancesco Vecchio)

